

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BEDESCHI GLORIA	Consigliere	Presente
BELLOLI GIANNI	Consigliere	Assente
CANE' ELIS	Consigliere	Presente
CASTELLI GABRIELE	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
MAZZA MARCO	Consigliere	Presente
PETTAZZONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
POCATERRA GERMANA	Consigliere	Assente
POLI BENEDETTO	Consigliere	Assente
SCALINI SABRINA	Consigliere	Presente
FANTELLI DANIELE	Consigliere	Presente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
GRIMANDI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
LA FATA CALOGERO	Consigliere	Presente
MASTROMATTEO MASSIMO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Fantelli Daniele, Mastromatteo Massimo e Canè Elis

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 16 del 29/04/2014

Relaziona l'Assessore Ceccardi

Il Consigliere Fantelli svolge alcune considerazioni e dichiara voto contrario.

Il Consigliere Mastromatteo dichiara voto contrario a tutti i punti.

Il Consigliere Canè si congratula con l'Amministrazione Comunale.

Conclude il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

VISTI i commi da 639 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell' IMU;

VISTO in particolare il comma 707 e seguenti della predetta norma, che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili a partire dall'anno di imposta 2014 nonché la Legge 28/10/2013 n. 124 che ha disposto l'abolizione della prima rata IMU per le abitazioni principali (escluso quelle accatastate in categoria A1- A 8- A9 e relative pertinenze, per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni e per i fabbricati rurali), e l'ulteriore art. 2 della Legge 124/2013 che ha disposto inoltre l'esenzione per la seconda rata dell' IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a partire dal 1 luglio 2013, e agli immobili destinati alla ricerca scientifica dall'anno di imposta 2014;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 che ha previsto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati , di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, nella considerazione che l'esenzione vale solo per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 16 del 29/04/2014

ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il D.M. 13.02.2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 16 del 29/04/2014

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011";

VISTA la propria deliberazione n. 15 del 29 aprile 2013 con cui si determinavano per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2014, le aliquote valevoli per l'anno 2013 di competenza comunale con le modifiche da introdursi a seguito della Legge di Stabilità 2014 e precedentemente dalla Legge 28/10/2013 n. 124 e del D.L. 133/2013;

RICHIAMATO il vigente Regolamento delle Entrate Comunali adottato con delibera consiliare n. 38 del 26/04/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni degli articoli 52 del D. Lgs. N. 446/1997;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) . anno 2014 approvato con deliberazione n. 15 del 29.04.2014

DATO ATTO che con apposita convenzione rep. N. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate

patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 25 del 23/9/2013 è stato approvato il progetto operativo di tale Ufficio confermando il Dr. Riccardo Barbaro quale coordinatore dello stesso e ha disposto con ulteriore atto giuntale n. 47 del 21/12/2013 l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi all'1/1/2014, attribuendo allo stesso Dr. Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. O) del D.L. 174 coordinato con Legge di conversione 7/12/2012, n. 213;

VISTI:

- il parere espresso dalla commissione consiliare competente;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

PRESENTI 13

VOTANTI 13

CON 8 voti favorevoli e 5 contrari (Fantelli, La Fata, Barone, Grimandi e Mastromatteo) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2014, sulla base delle motivazioni in premessa esposte, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE	FATTISPECIE SOGGETTE ALL'IMPOSTA IMU
0,96%	1. Aliquota ordinaria per : a) aree edificabili; b) immobili locati a canone libero; c) immobili posseduti da società IRES; d) immobili tenuti a disposizione e/o sfitti; e) tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 16 del 29/04/2014

0,46%	<p>2. Aliquota ridotta per:</p> <p>a) abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;</p>
ESENTI PER ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO	<p>a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze;</p> <p>b) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;</p>
ESENTI EX LEGE COMMA 707 LEGGE DI STABILITA' 2014	<p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>
ESENTI EX LEGE N 124/2013	<p>a) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce);</p> <p>b) immobili destinati alla ricerca scientifica;</p>

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 16 del 29/04/2014

ESENTI EX LEGE COMMA 708 LEGGE DI STABILITÀ' 2014	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
0,96%	4. Terreni agricoli;
0,96%	5. Immobili non produttivi di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per natura ed utilizzati direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
0,76%	7. Immobili locati a "canone concordato" e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	Abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7.

- 2) Di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata pena l'esclusione dal diritto, di presentare all'Ufficio Tributi Associato, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con le modalità previste con nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 4) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.

PARERI

(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

REGOLARITA' TECNICA
(*regolarità e correttezza dell'azione amministrativa*)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Baricella, li

Il Responsabile del Settore




REGOLARITA' CONTABILE
(*riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente*)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON DOVUTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



VISTO DI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(*art. 147 bis – D.Leg.vo 267/2000 smi*)

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Baricella, li 18-04-2014


Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BOTTAZZI ANDREA



IL SEGRETARIO
BERALDI AVV. GIUSEPPE




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2014

Lì, 05/05/2014

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Lì, 16.05.2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Rimondi Graziella

